



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l'importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

IL SEGRETARIO GENERALE

DISPONE

Articolo 1

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023, prot. n. 20852, stabilisce il contenuto e le modalità tecniche di trasmissione delle autocertificazioni attestanti l'importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*», e successive modificazioni, pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
2. Il presente provvedimento è rivolto ai beneficiari degli aiuti corrisposti in eccedenza rispetto ai massimali indicati nella citata Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023, prot. n. 20852.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Articolo 2

Termini e modalità di presentazione delle autocertificazioni

1. Le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link (istanze.ministeroturismo.gov.it).
2. La piattaforma di cui al comma precedente consente al titolare o al rappresentante legale dell'operatore economico di:
 - a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - b) far presentare l'autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
 - c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) inoltrare l'autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
3. Sarà possibile trasmettere l'autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023.
4. La data e l'ora di presentazione telematica dell'autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma. Allo scadere del termine di cui al precedente comma 3, la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.
5. I titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici, ovvero i soggetti terzi delegati, procedono all'inserimento dei seguenti dati:
 - a) Importo degli aiuti concessi all'operatore economico nell'ambito della sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19*" eccedente i massimali previsti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
 - b) Importo degli aiuti concessi a tutte le imprese rientranti nel concetto di "impresa unica" nell'ambito della sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19*" eccedente i massimali previsti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
 - c) Ammontare degli aiuti concessi dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero del Turismo nell'ambito della sezione 3.1



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19*”, dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022, previsti dalle seguenti disposizioni:

- I. Articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 - II. Articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
 - III. Articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
 - IV. Articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
6. Ai fini dell’individuazione del periodo di riferimento in cui collocare gli importi degli aiuti di Stato di cui al precedente comma 5, si deve prendere in considerazione la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario da parte dell’Amministrazione concedente.
7. I titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici, ovvero i soggetti terzi delegati, devono altresì dichiarare:
- a) che l’ammontare complessivo degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 non supera i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19*», e successive modificazioni, ovvero, che l’ammontare complessivo degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 supera i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla citata Comunicazione della Commissione europea.
 - b) che l’ammontare complessivo degli aiuti concessi dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19*», e successive modificazioni, ovvero, che l’ammontare complessivo degli aiuti concessi dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, supera i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla citata Comunicazione della



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Commissione europea.

- c) che l'ammontare complessivo degli aiuti concessi dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 18 novembre 2021, non supera i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*», e successive modificazioni, ovvero, che l'ammontare complessivo degli aiuti concessi dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 18 novembre 2021, supera i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla citata Comunicazione della Commissione europea.
- d) di essere consapevole che gli aiuti concessi in eccedenza rispetto ai massimali, con applicazione degli interessi da recupero, possono essere scomputati dalle successive soglie previste per la sezione 3.1 del «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*» ai sensi delle Comunicazioni della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021. In ogni caso, tali massimali devono essere compatibili con le relative decisioni della Commissione europea in merito all'estensione delle soglie previste per la citata sezione 3.1.
- e) di essere a conoscenza che, in caso di insufficiente capienza residua disponibile nelle successive soglie previste per la sezione 3.1 di cui alla precedente lett. d), gli aiuti corrisposti in eccedenza rispetto ai massimali previsti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023, prot. n. 20852, devono essere volontariamente restituiti, entro la data del 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004 e senza applicazione di sanzioni.
- f) di essere consapevole che, in caso di mancata restituzione volontaria, l'importo delle somme di cui alla precedente lettera e) è detratto, senza applicazione di sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- g) di essere a conoscenza che, in assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato entro la data del 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.
 - h) che, qualora intercorra una relazione di controllo nei confronti di altre imprese rilevante ai fini della definizione del concetto di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, al fine di determinare gli importi di cui al precedente comma 5, si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti fruiti dall'insieme di imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, nell'ambito della Sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19*".
8. Lo sportello telematico consente l'invio di una sola autocertificazione per operatore economico.
 9. L'accesso al sistema consente di poter scaricare un Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell'autocertificazione.
 10. L'autocertificazione, a pena di inammissibilità, deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte.
 11. Il sistema consente di modificare o annullare l'autocertificazione fino al termine ultimo di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

Elenco finale e modalità di restituzione

1. L'elenco finale di tutti i soggetti che dovranno provvedere alla restituzione volontaria degli aiuti fruiti oltre i massimali di cui al precedente articolo 2, comma 5, è predisposto e pubblicato successivamente alla chiusura della procedura di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.
2. L'elenco finale di cui al precedente comma 1 è disposto con decreto del Segretariato Generale del Ministero del Turismo. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportarne rettifiche.
3. All'interno del provvedimento di cui al precedente comma 1 sono indicate le modalità operative di restituzione degli aiuti corrisposti in eccedenza rispetto ai massimali, oltre che gli interessi da recupero da corrispondere, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura sono poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile sulla piattaforma informatica per la presentazione delle autocertificazioni.

Articolo 5

Controlli sull'autocertificazione

1. Il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 2, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023, prot. n. 20852.
2. Il presente provvedimento, le sue eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Il Ministero del Turismo non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione dell'autocertificazione dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente provvedimento devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEO eccedenze_aiuti@ministeroturismo.gov.it.

Il Segretario Generale

Barbara Casagrande



Barbara
Casagrande